



COMUNE DI PREGANZIOL

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 26.7.2010

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 - Data di celebrazione e tempi di utilizzo dei locali

Art. 5 - Onerosità e gratuità

Art. 6 – Tariffe

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Art. 8 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 9 – Matrimonio per delega

Art. 10 – Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 11 - Allestimento della sala

Art. 12 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 13 – Danni e responsabilità

Art. 14 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 15 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 3

Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente presso la Casa Comunale.
La celebrazione ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala consiliare, nella stanza del Sindaco, o in altra stanza della Casa Comunale a ciò adibita.
2. L'eventuale allestimento di mostre o esposizioni di quadri nella sala già prenotate per la celebrazione dei matrimoni civili non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.

Art. 4

Data di celebrazione e tempi di utilizzo dei locali

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, concordando con l'amministrazione il giorno.

2. Non si dà luogo alla celebrazione di matrimoni civili la vigilia di Natale, nelle ore pomeridiane non lavorative dei giorni prefestivi, nei giorni festivi, includendo in questi le domeniche, le festività nazionali, il Santo Patrono di Preganziol (25 maggio).
3. La celebrazione richiesta in orari diversi da quelli di cui al punto 1, comunque feriali, è subordinata all'accordo con l'Amministrazione comunale sia per quanto riguarda la data che l'orario di celebrazione.

Art. 5

Onerosità e gratuità

1. Per i matrimoni celebrati nella sala consiliare è richiesto il pagamento di apposita tariffa differenziata per residenti e non residenti.
2. Per i matrimoni celebrati al di fuori dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile è richiesto il versamento di un contributo spese indifferenziato, aggiornato periodicamente con delibera della Giunta Comunale.

Art. 6

Tariffe

1. La tariffa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, comprende in modo forfetario ogni onere derivante all'amministrazione per l'attività del presente regolamento.
2. Nella determinazione della predetta tariffa sono inclusi a titolo di rimborso:
 - Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala e zona antistante il Municipio).

Art. 7

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile di concerto con la Segreteria del Sindaco.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e in presenza di personale dell'Amministrazione comunale.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui almeno uno dei nubendi o dei testimoni sia cittadino straniero, deve dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

2. L'eventuale interprete dovrà far pervenire allo Stato Civile, almeno 5 giorni prima della celebrazione del matrimonio, la propria disponibilità ad assumere l'incarico allegando la copia di un documento di identità in corso di validità e dichiarando la capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9

Matrimonio per delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo apposito modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, con anticipo di almeno 30 giorni.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 5 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale dello Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 10

Formalità preliminari alla celebrazione

1. Almeno cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 11

Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala consigliare e l'annesso atrio o altro locale eventualmente destinato alla celebrazione con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. I predetti locali dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni di decoro in cui sono stati concessi per la celebrazione.

3. Il Comune di Preganziol si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 12

Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e degli altri locali comunali e negli spazi verdi esterni all'edificio comunale.

2. Nello spazio all'aperto antistante l'ingresso del Municipio è consentito solamente il lancio di riso all'uscita degli sposi dall'edificio.

3. Nel caso si verificano danni alla struttura concessa per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 13

Danni e responsabilità

1. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi.

2. La violazione delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge 689/1981.

3. Il Comune non risponde di eventuali violazioni delle norme concernenti i diritti d'autore (SIAE).

Art. 14

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile
- il DPR 3 novembre 2000 n. 396
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- lo Statuto comunale

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.